

DELIBERAZIONE NR. V/

53261

SEDUTA DEL

31 MAG. 1994

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

~~Henry Richard RIZZI~~

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore: Ambiente ed Energia

OGGETTO: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di materiali inerti in Loc. Campora del comune di Ricengo (CR).
Ditta Dominoni Alessandro.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



VISTA l'istanza presentata in data 10.08.1993 prot. n.39812 del 19.08.1993 dalla Ditta Dominoni Alessandro con sede in via Marconi- Ricengo (C.F. DMNLSN8T22H276P), tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di materiali inerti in loc. Campora del comune di Ricengo, autorizzata con propria precedente DGR.n.3445 del 11.12.1990;

VISTA la nota n.5096 trasmessa dall'Amministrazione Provinciale di Cremona con allegato il rapporto di sopralluogo effettuato in data 7.01.1993 e 12.01.1993, con il quale si accertava la discarica era rimasta sottoutilizzata nella sua potenzialità volumetrica e che vi erano stati scaricati dei fanghi di provenienza sconosciuta;


VISTA la nota n.24596 del 23.06.1993 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Cremona comunicava che dalle analisi effettuate da parte del P.M.I.P.dell'U.S.S.L.n.51 sui campioni di fanghi prelevati dalla discarica in questione, non si rilevano difformità da quanto previsto dalla delibera regionale;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Beni Ambientali-Settore Coordinamento per il Territorio della Regione Lombardia in data 17.11.1993 prot.n.52771, ai sensi dell'art.7 della Legge 29.06.1939, n.1497, alle seguenti condizioni:

- lo strato di terreno vegetale abbia spessore di cm.100 anzichè cm.50 al fine di permettere un migliore attecchimento delle essenze erboree messe a dimora;
- si tenga valida la terza condizione della precedente autorizzazione n.21966 del 6.06.1989, per le parti ancora da realizzare, così descritta:
- contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione, e compatibilmente con il favore climatico stagionale, si dovrà porre a dimora un sufficiente numero di individui vegetali atto a definire i limiti degli appezzamenti e a ricostruire il popolamento botanico delle ripe, in particolare nel tratto di delimitazione tra il mappale 43 e il fiume Serio, sulla linea divisoria tra i mappali 58 e i mappali 44 e 46, sul proseguimento della cappezzagna nel mappale 34;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico, di cui all'art.17 della legge regionale 7.06.1980 n.94, nella seduta del 22.03.1994, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in questione;

RITENUTO di concedere il rinnovo dell'autorizzazione della discarica di materiali inerti in loc.Campora - ex.



cava Cantù nel Comune di Ricengo, alla ditta Dominoni Alessandro per ulteriori anni 2 (due) secondo il piano di gestione e recupero finale dell'area, così come previsto dal progetto presentato;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione, la ditta afferma che:

- la discarica risulta individuata in un'area pianeggiante leggermente depressa rispetto ai terreni circostanti;
- il perimetro risulta recintato con accesso regolato da cancello;
- verranno presi tutti gli accorgimenti tecnici indispensabili alla buona conduzione della discarica atti a garantire stabilità del fronte, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- l'area d'intervento globale è di mq.22.095 per un volume complessivo di mc.33.142, dei quali mc. 1.425 su un' area di mq.809 già utilizzati, sulla restante area pari a mq.21.286 di mc.31.716, verrà conferito materiale inerte secondo le 3 (tre) fasi d'intervento stabilite nel piano di gestione presentato;

VISTO IL D.P.R. 10 settembre 1982 n.915;

VISTA la legge 29 ottobre 1987 n.441;

VISTA la legge regionale 7.06.1980, n.94;

VISTO il regolamento regionale 9 gennaio 1982 n.2

VISTO la legge 7 agosto 1990, n.241;

DATO atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.1 del D.leg.n. 40/1993, come modificato dall'ar.1 del D.Leg.n.479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di concedere, sulla base della documentazione presentata, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica controllata di materiali inerti sita in loc. Campora ex.Cava Cantù in comune di Ricengo, (C.F. DMN LSN 38T22 H276P) sui mapp.42-43-44-fg.9 comune censuario di Ricengo, su una superficie comples-




siva di mq.22.095, dei quali mq.809 utilizzati al riporto di mc.1.425, per un area residua di utilizzo di mq.21.286 con un quantitativo di mc.30.907, per ulteriori anni 2 (due), nei tempi e nei modi previsti dal progetto presentato così distribuiti:

1 fase mesi 8 superficie	mq.7.095	volume mc.10.572
2 fase mesi 8 superficie	mq.7.095	volume mc.10.572
3 fase mesi 8 superficie	mq.7.095	volume mc.10.572

2. di fissare la durata della presente autorizzazione in anni 2 a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, sono fatte salve tutte le disposizioni legislative in materia di attività di discarica, tutela delle acque e dell'ambiente e la permanenza della disponibilità dei terreni oggetto di discarica, con le seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere evitata l'insorgenza di polvere;
- b. nella discarica potranno essere smaltiti solo i seguenti tipi di rifiuti inerti:
 - materiali di scavo, materiali di demolizioni quali tegole, mattoni, calcestruzzi, cemento armato, parti di legno, frammenti di rivestimento stradale ecc., rocce quali basalto, ghiaia, marmo, marna, ardesia, terreni come sabbia e argilla, materiali ceramici come ceramica, porcellana, mattoni, fanghi provenienti da impianti di lavorazione di marmi, graniti e da conglomerati di marmo e cemento purchè palabili e non sgocciolanti, prodotti di vetro e ogni altro materiale classificato assimilabile ad inerte;
- c. nella discarica è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso;
- d. l'accumolo dei rifiuti dovrà essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde evitare successivi fenomeni di instabilità;
- e. nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo;
- f. tutto il perimetro dello scarico in attività dovrà essere adeguatamente recintato per un'altezza di 180 cm. L'accesso allo scarico deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne;



g. il recupero ambientale, dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di scadenza del presente provvedimento, o dove è possibile annualmente sulle porzioni di aree per le quali le operazioni di scarico sono terminate;

tale recupero dovrà essere conforme alle previsioni di progetto, conforme alla destinazione finale dell'area secondo lo strumento urbanistico vigente;

h. ogni modifica di progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla giunta Regionale ed agli organi preposti alla vigilanza e al controllo;

i. dovrà essere segnalato alla giunta regionale ed agli organi preposti al controllo la data di inizio dell'attività di discarica;

3. di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata nei casi di cui all'art. 9 della l.r. 94/80;

4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento della zona di rispetto di almeno 200 m., di cui all'art.6 della legge 24.05.1988 n.236, dai confini della discarica in argomento;

5. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni citate in premessa e ogni eventuale autorizzazione e prescrizione di competenza di altri organi;

6. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficienza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.7 della l. r. 94/80, modificato dagli artt. 1 e 2 della l.r.54/84;

7. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione, prima della notifica, della certificazione di cui all'art.7 della legge 19.03.1990 n.55;

8. di demandare ai sensi dell'art.11 della legge regionale n.94/80 alla provincia di Cremona il controllo e la verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento, nonchè l'eventuale adozione dei provvedimenti ex art.10 della l.r. 94/80 e art.6 del R.R. n.2/82;



9. di dare atto che la ditta Dominoni Alessandro è tenuta a verificare che i rifiuti inerti oggetto di discarica abbiano i requisiti di cui all'art.2-lett.d) del R.R.n.9.01.1982 e successive integrazioni;
10. di incaricare il Sindaco del comune di Ricengo della notifica del presente provvedimento;
11. di dare atto che la Ditta Dominoni Alessandro è tenuta a conservare il presente provvedimento e la garanzia finanziaria sul luogo di lavoro e ad esibirli agli organi di controllo;
12. di disporre che il rilascio del presente provvedimento, da effettuarsi mediante notifica, è subordinato all'accettazione e alla verifica delle condizioni di cui ai precedenti punti 6-7;
13. di disporre che l'ammontare della fidejussione, pari ad un importo totale di £.276.185.000=, dovrà osservare le disposizioni della deliberazione n.24447 del 9.10.1987, dovrà essere soggetta ai controlli da parte dell'Amm.ne Provinciale competente per territorio, dando atto che lo svincolo della cauzione potrà essere effettuato solo previo collaudo da parte dell'Amministrazione Provinciale delle opere di recupero ambientale;
14. di dare atto che il comune di Ricengo è tenuto a verificare che i rifiuti inerti oggetto di discarica abbiano i requisiti di cui all' art.2 lett.d) del Regolamento Regionale 9.01.1982;
15. di dare atto, ai sensi dell' art. 3 della legge 7.8.1990, n.241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60gg. (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL PRESIDENTE

F. Nicolardi

IL SEGRETARIO


[Signature]



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. Cinque pagine, di cui n. _____ pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta



[Handwritten signature]